



*Cassa Rurale di Caldonazzo*  
Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ZC Cod. UIC IT000456921/3**

e

**Foglio informativo in conformità al Decreto Legislativo 385 del 01/09/93**

Per la spiegazione del significato dei termini tecnico-finanziari contenuti nella presente documentazione si rimanda alla corrispondente voce della *Legenda*.

## I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

Denominazione e forma giuridica:	Cassa Rurale di Caldonazzo / Banca di Credito Cooperativo Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata
Sede legale e amministrativa:	38052 Caldonazzo – Largo Graziadei, 15
Indirizzo telematico:	info@cr-caldonazzo.net
Codice fiscale e Partita IVA:	00103450227
Codice ABI:	08043.2
Codice SWIFT (BIC):	CCRTIT2T11A
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la banca d'Italia:	matricola 4015.4.0
Numero di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale di Trento:	Trib. TN 1286 Vol. VI
Gruppo bancario di appartenenza:	nessuno
Numero di iscrizione al registro delle imprese:	CCIAA TN 2541
Numero di iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi a mutualità prevalente:	A157613
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:	aderente al fondo di garanzia dei depositanti del credito coop.
Capitale sociale al 31/12/2008:	eur 2.584.167,00
Riserve al 31/12/2008:	eur 44.465.180,00

**Conflitto di interesse: le obbligazioni sono emesse dalla stessa Cassa Rurale di Caldonazzo BCC, soggetto offerente e collocatore.**

## II - INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE

### Art. 1 - Importo e collocamento del prestito, valore unitario dei titoli, taglio minimo.

Il Prestito Obbligazionario Cassa Rurale di Caldonazzo – BCC 2010/2013 - Serie 177 – Zero Coupon è emesso per massimi Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni di Euro) ed è costituito da massimi n. 5000 titoli al portatore del valore unitario di Euro 1.000,00 (mille) cartolarizzati ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n.213 e della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998. Il taglio minimo sottoscrivibile e negoziabile sarà pari a Euro 1.000,00, tagli più elevati del minimo saranno consentiti per importi multipli di Euro 1.000,00.

Il collocamento si apre il giorno 13 gennaio 2010 e si chiude il giorno 31 maggio 2010. Il collocamento potrà essere chiuso anticipatamente senza preavviso a discrezione dell'emittente e comunque al raggiungimento del quantitativo massimo di titoli previsto per la presente emissione.

### Art. 2 - Prezzo e modalità di emissione e di rimborso dei titoli - Durata del prestito – negoziazione.

Le obbligazioni sono emesse alla pari, per la durata di 36 mesi, che decorrono dal 15 gennaio 2010. Il prestito obbligazionario verrà rimborsato in un'unica soluzione alla scadenza finale il 15 gennaio 2013 ed ogni obbligazione sarà rimborsata a 107,00 e senza spese (dietro presentazione del titolo obbligazionario se il prestito è cartolarizzato).

La Cassa Rurale si riserva la facoltà di negoziare le proprie obbligazioni al di fuori dei mercati regolamentati in contropartita diretta con la clientela, impegnandosi a fornire alla Clientela, ove richiesto, le migliori condizioni di prezzo in acquisto e in vendita e relative quantità.

#### Art. 3 - Godimento del prestito ed interessi.

Il prestito ha godimento 15 gennaio 2010. Le obbligazioni cessano di essere fruttifere alla data stabilita per il loro rimborso. Per le sottoscrizioni effettuate in data successiva alla data di emissione devono essere corrisposti anche i dietimi maturati dal primo giorno di emissione incluso.

#### Art. 4 - Regime fiscale.

A norma del D. Lgs.vo 1.4.1996 n. 239 gli interessi sulle obbligazioni, se di pertinenza di persone fisiche o degli altri soggetti di cui all'art. 2 di detto decreto, sono assoggettati, con obbligo di rivalsa, all'imposta sostitutiva del 12,50%. Oltre alle ritenute di legge sono a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire il titolo e i relativi interessi.

#### Art. 5 - Tassi lordi di interesse.

La differenza tra il valore da rimborsare ed il prezzo di emissione rappresenta l'interesse pari al 2,281% effettivo annuo lordo sul prezzo di emissione, con la capitalizzazione al termine della vita dell'obbligazione.

#### Art. 6 - Luogo e modalità di rimborso dei titoli e di pagamento delle cedole.

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso l'emittente. Qualora il pagamento degli interessi o del capitale cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo.

#### Art. 7 - Prescrizione.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono dopo 5 anni dalla data di scadenza delle cedole per quanto riguarda gli interessi, e dopo 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile per quanto riguarda il capitale.

#### Art. 8 - Servizio dei prestiti.

Il servizio di gestione presso la Cassa Rurale emittente è gratuito, salvo il rimborso delle imposte connesse con lo stesso. Le obbligazioni possono essere custodite presso l'emittente. I certificati obbligazionari potranno essere rappresentativi di una o più obbligazioni secondo le richieste del sottoscrittore/portatore. Le cedole restano sempre pagabili al portatore. Il servizio di custodia e amministrazione dei titoli presso la Cassa Rurale emittente è gratuito, salvo il rimborso delle imposte connesse con lo stesso. Il titolo al portatore può essere reso nominativo, e viceversa, contro rifusione delle spese per un massimo di Euro 5,16 per ogni titolo.

#### Art. 9 - Varie.

Tutte le comunicazioni dell'emittente agli obbligazionisti, tranne quanto previsto dall'art. 5, sono effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato all'Albo della Cassa Rurale presso la sede e gli sportelli. Il possesso delle obbligazioni comporta l'accettazione di tutte le condizioni del presente regolamento. Per qualsiasi controversia fra gli obbligazionisti e l'Istituto emittente e' competente il Foro di Trento.

Art. 10 - Tassi e rendimenti finanziari: indicazioni a fini di "trasparenza".

Si precisa che per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile.

Il tasso annuo lordo di rendimento effettivo è pari al 2,281%. Il rendimento effettivo annuo netto è il 1,996% (ipotizzando una aliquota di tassazione pari al 12,50% come quella attualmente in vigore)

Art. 11 – Commissioni e spese.

Non sono previsti oneri aggiuntivi o accessori salvo il recupero di imposte e tasse, presenti e future, alle quali dovessero comunque essere assoggettate le obbligazioni.

### **III - INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL'OPERAZIONE**

Art. 12 – Rischi.

Poiché gli strumenti finanziari non sono trattati su alcun mercato regolamentato, può risultare difficoltoso od impossibile liquidare lo stesso od apprezzarne il valore effettivo.

Il prezzo dell'obbligazione può subire variazioni a seguito delle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto/sottoscrizione.

Art. 13 - Garanzie.

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Cassa Rurale. Le obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e pertanto non sono coperte dalla garanzia, a favore dell'emittente, di Fondi di Tutela dei Depositi.

Caldonazzo, 11 gennaio 2010

Il Direttore

## LEGENDA

Obbligazione:	titolo di debito attraverso il quale la banca emittente si impegna a scadenza a rimborsare il capitale raccolto.
Obbligazione “Zero coupon”:	titolo senza cedola, il cui rendimento è dato dalla differenza tra prezzo di sottoscrizione e prezzo di rimborso. Il titolo è emesso, infatti, a un prezzo inferiore al nominale, con uno sconto pari al valore attuale del flusso d'interessi figurativi riconosciuti al sottoscrittore (attualizzato sulla base di un tasso fisso predeterminato) ed è rimborsato al valore nominale in un'unica soluzione.
Titolo al portatore:	titolo privo di intestazione. Il possesso del titolo garantisce la titolarità a chi lo detiene ed è sufficiente per l'esercizio dei diritti relativi.
Titolo nominativo:	titolo intestato ad una determinata persona. Solo colui il cui nome è riportato sul titolo è autorizzato a far valere il titolo stesso. Il trasferimento avviene tramite una dichiarazione scritta di cessione del diritto e la consegna.
Regime di dematerializzazione:	procedimento tramite il quale gli strumenti finanziari non sono più rappresentati da certificati di carta, ma da iscrizioni nei conti di una banca o di un altro intermediario finanziario detenuti presso società di gestione accentrata di titoli.
Data di godimento:	giorno a partire dal quale decorrono gli interessi di una obbligazione.
Prezzo “alla pari”:	modalità di determinazione del prezzo di sottoscrizione di un titolo caratterizzato dall'uguaglianza tra il valore di emissione e il valore nominale del titolo stesso. Il termine "alla pari" viene usato anche con riferimento al valore di rimborso di un titolo: si dice che un titolo è rimborsato alla pari se il valore di rimborso è pari al valore nominale.
Valore nominale:	valore al quale l'emittente si impegna a rimborsare il titolo alla scadenza ed è l'importo su cui si calcolano gli interessi.
Rischio (“di tasso”, “di mercato”, “di liquidità”):	rischio di dover accettare una riduzione del prezzo del titolo, a seguito di variazioni dell'andamento dei prezzi dovute, ad esempio, al variare dei tassi di interesse (un aumento dei tassi di mercato comporta una riduzione del valore di mercato di un titolo e viceversa) oppure qualora l'investitore intenda procedere alla vendita prima della scadenza (rischio dovuto alla difficoltà di trovare una controparte disposta a comprare).
Rischio di rimborso anticipato ( <i>per i titoli con clausola di rimborso anticipato</i> ):	se l'emittente si riserva la facoltà di rimborsare anticipatamente il titolo, il sottoscrittore si potrebbe trovare nelle condizioni di dover accettare il rimborso alla pari del titolo, nel momento in cui esso offre un rendimento superiore a quello corrente sul mercato e, di conseguenza, di non poter reinvestire il capitale rimborsato anticipatamente, per il tempo residuo alla scadenza, allo stesso tasso di rendimento del titolo rimborsato.